

Statuto attuale	Modifiche proposte
STATUTO DELLA "SAUIE S.R.L." Art. 1 - Denominazione e Sede 1. La società si denomina "SAUIE S.r.l.". 2. La società ha sede legale in Napoli. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di amministrazione, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. La decisione del Consiglio di amministrazione deve essere sottoposta alla ratifica da parte della prima Assemblea dei soci. 3. Possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di amministrazione.	STATUTO DELLA "SAUIE S.R.L." Art. 1 - Denominazione e Sede 1. La società si denomina "SAUIE S.r.l.". 2. La società ha sede nel Comune di Napoli. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà esser deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica di statuto. 3. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto della normativa vigente. Per l'istituzione di sedi secondarie è invece necessaria la decisione dei soci.
Art.2 - Oggetto 1. La società ha per oggetto sociale la gestione, per conto del socio unico Regione Campania, del patrimonio mobiliare e immobiliare del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli, trasferito alla Regione Campania in forza del D.P.R. 31/3/1979, dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare della SAUIE medesima, nonché dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare regionale disponibile ad essa affidati, nonché delle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti. 2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società si conforma alle disposizioni e normative di settore ed a quanto previsto dal presente statuto. 3. I beni mobili ed immobili di proprietà del socio unico attribuiti alla gestione della società, sono univocamente individuati e conferiti, in affidamento diretto, alla società mediante apposite convenzioni, da stipularsi con la Regione Campania. I servizi da svolgere in ordine ai beni affidati e alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti, sono definiti unilateralmente, per ciascun bene o gruppo di beni o specifici servizi, da parte del socio unico nelle relative convenzioni. 4. La società può diventare proprietaria di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, conferiti con atto della Giunta regionale. 5. La società opera, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, esclusivamente in favore della Regione Campania, senza potere svolgere prestazioni in favore di altri soggetti, sia pubblici che privati, né in affidamento diretto né con gara, e senza potere detenere partecipazioni in altre società o enti. La Regione Campania esercita sulla SAUIE s.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in virtù dei poteri di indirizzo e di controllo previsti nel presente statuto. 6. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei soci.	Art.2 - Oggetto 1. La società ha per oggetto sociale la gestione, per conto del socio unico Regione Campania, del patrimonio mobiliare e immobiliare del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli, trasferito alla Regione Campania in forza del D.P.R. 31/3/1979, dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare della SAUIE medesima, nonché dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare regionale disponibile ad essa affidati, nonché delle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti. <u>La società esercita le suindicate gestioni patrimoniali in tutte le relative articolazioni, compreso l'esercizio di attività di natura agricola così come definita dal Regolamento CE n° 1782/2003 del Consiglio art. 2, lett. C)</u> 2. <u>idem</u> 3. <u>idem</u> 4. <u>idem</u> 5. <u>idem</u> 6. <u>idem</u>

Art. 3 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.320,00= (diecimila trecentoventi/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c. c. Il capitale è interamente detenuto dal socio unico Regione Campania; le relative quote non possono formare oggetto di pegno a favore di terzi. Nel caso di aumento di capitale sociale, la sottoscrizione è riservata esclusivamente al socio unico. 2. La partecipazione al capitale sociale è riservata esclusivamente alla Regione Campania. Nessun altro soggetto, pubblico o privato, può assumere la qualità di socio.	
Art. 4 - Assemblea dei soci 1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la designazione del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore generale, la nomina e la revoca del revisore o del Collegio sindacale, la determinazione del loro compenso. 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede della società, con lettera raccomandata spedita al socio unico Regione Campania nella sua sede legale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Dirigente del Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Regionali può, altresì, chiedere la convocazione della Assemblea tramite l'organo competente. 3. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 4. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo deve essere convocata rispettivamente entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ciascun anno. 5. L'Assemblea è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, il Collegio sindacale e, ove nominato, il revisore e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. 6. Il socio unico può liberamente farsi rappresentare in Assemblea. 7. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'intervenuto. 8. Il Presidente accerta il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, verifica se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, stabilisce le modalità di votazione, regola la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. 9. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea. 10. L'impugnazione delle decisioni dell'Assemblea, che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo, può essere proposta da ciascun amministratore e dal Collegio sindacale, nel termine di tre mesi dalla trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le	Art. 4.1 - Assemblea ordinaria Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina e la revoca degli Amministratori secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.1 comma 1 e dall'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, dal D. Lgs. n. 39/2013 e dalla L.R. n. 24/2012; la nomina del Revisore o dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci e - su proposta motivata del Collegio Sindacale - del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. Articolo 4.2 - Assemblea straordinaria 1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: a) le modifiche dello statuto; b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori; c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. 2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia. Articolo 4.3 - Convocazione dell'Assemblea 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ove nominato. 2. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. 3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro tre anni dalla trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea.

11. Possono essere impugnate, senza limite di tempo, le deliberazioni che esulano dall'oggetto sociale.

12. La trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea deve essere fatta tempestivamente e, comunque, non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

4. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che fornisca prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e purché sia assicurata la prova della ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

7. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

8. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 4.4 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso da spedirsi ai soci almeno quindici giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

	Articolo 4.5 - Assemblea totalitaria 1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.
Art. 5 - Consiglio di amministrazione 1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri o, in alternativa, da un Amministratore unico. Ai fini del presente statuto, ogni riferimento al Consiglio di amministrazione si intende effettuato all'Amministratore unico, ove designato in alternativa a detto Consiglio. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono nominati dall'Assemblea, su designazione vincolante della Giunta Regionale. 3. Al Presidente possono essere conferite, dal Consiglio di amministrazione, specifiche deleghe per il compimento di atti di gestione e amministrazione ordinaria. Nessun altro componente del Consiglio di amministrazione, diverso dal Presidente, può essere delegato allo svolgimento di specifici compiti o attività. 4. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e, comunque, per un periodo di non più di tre anni. 5. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, le persone che esercitano o possono potenzialmente esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con l'attività della società o con quella dei soci. Non possono essere designati e nominati coloro che si ritrovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 e in quelle previste dall'articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 6. Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci né essere amministratori in società concorrenti, salva autorizzazione dell'Assemblea. 7. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti del potere di direzione, controllo, vigilanza e coordinamento del socio unico, è investito dei poteri di gestione della società e può compiere, nel rispetto della vigente normativa statale in materia di beni pubblici e regionale concernente l'amministrazione e la gestione dei beni di proprietà della Regione Campania, e nei limiti di cui al successivo comma 8, tutti gli atti ritenuti necessari e opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che, per legge o per statuto, sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. 8. Gli atti il cui ammontare, effettivo o stimato, sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e gli atti che impegnano la società per più di due esercizi finanziari, possono essere validamente compiuti solo se	Articolo 5.1 – Organo di amministrazione 1. La società può essere amministrata, su decisione dell'assemblea in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. L'Amministratore unico e, in alternativa, i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati su proposta del Presidente della Regione Campania. 2. L'organo di amministrazione dura in carica il periodo fissato dall'Assemblea e non potrà comunque superare i tre esercizi; quando la durata è fissata in esercizi, l'organo di amministrazione scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Gli amministratori sono rieleggibili. 3. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo compie gli atti di ordinaria amministrazione. Articolo 5.2. – Poteri dell'organo di amministrazione 1. All'organo di amministrazione spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale della società, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci. 2. Le decisioni in tema di strategie e politiche industriali e aziendali sono sottoposte al vaglio preventivo della Regione con le modalità previste dalle disposizioni in materia di controllo analogo. 3. Costituisce giusta causa di revoca dell'organo di amministrazione il mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Campania. 4. L'organo di amministrazione determina gli indirizzi della gestione societaria in coerenza con gli atti di programmazione e indirizzo della Regione, esercita la funzione di controllo analitico e costante dell'operato delle strutture e del personale con ruoli di direzione e amministrazione. Articolo 5.3 – Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato 1. Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione Campania può designare, per la nomina da parte dell'Assemblea, il

preventivamente approvati dalla Regione Campania, con decreto del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, ovvero del Dirigente del Settore Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti. Le proposte di atti, da sottoporre all'approvazione della Regione, devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa.

9. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il termine massimo di trenta giorni dall'approvazione del bilancio preventivo, il piano di gestione.

10. In considerazione della natura "in house" della società, il Consiglio di amministrazione deve presentare quadrimestralmente al Presidente della Giunta o all'Assessore delegato che, ove occorra, ne riferisce alla Giunta, una relazione sulle attività svolte e su quelle che intende svolgere, contenente anche lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

11. La mancata presentazione della relazione, per due successive scadenze, comporta la decadenza del Consiglio di amministrazione.

12. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

13. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Salvo che per l'approvazione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea, il Consiglio, quando ricorrano ragioni di urgenza, può essere convocato in via straordinaria almeno 48 ore prima della seduta.

14. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

15. L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

16. Per la validità della costituzione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio delibera con la maggioranza degli intervenuti; qualora il numero dei voti espresso dai consiglieri fosse pari, prevale la delibera votata dal Presidente.

17. Al Presidente è demandato il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione.

18. Le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora cagionino un danno patrimoniale alla società, possono essere impugnate, entro tre mesi, dagli amministratori assenti o dissenzienti e dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

19. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente o, in alternativa, all'Amministratore unico.

20. Gli amministratori sono solidalmente responsabili

Presidente del Consiglio di Amministrazione e proporre l'Amministratore delegato. Al Presidente e all'Amministratore delegato possono essere delegate, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

2. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; la sostituzione del Presidente nei casi di assenza o impedimento è svolta dal consigliere anziano.

Articolo 5.4 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento – da colui che lo sostituisce. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno due amministratori con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera da trasmettersi con qualsiasi mezzo in grado di fornire prova dell'avviso di ricevimento, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante PEC, telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun Consigliere ed ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 5.5 - Compensi

1. Ai membri dell'Organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

2. L'assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione dell'organo di amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche. I compensi sono fissati nel rispetto della normativa sul contenimento della spesa.

verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, nonché derivanti dalle delibere adottate, salvo che abbiano fatto constatare il proprio dissenso. 21. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si applica la disposizione di cui all'art. 2386 c.c.	Articolo 5.6 - Rappresentanza legale 1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta anche al consigliere più anziano nei casi di assenza e impedimento del Presidente. La firma del consigliere più anziano fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. 2. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega. Articolo 5.7 - Amministratore Unico 1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio di Amministrazione .
Art.6 - Direttore generale 1. Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea su designazione vincolante della Giunta Regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione. Può essere scelto anche tra soggetti non legati da rapporti di dipendenza con la società. 2. Il Direttore generale è assunto con rapporto a tempo determinato, con scadenza coincidente con la scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Egli deve possedere requisiti di alta professionalità e non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto. 3. Il Direttore generale percepisce un compenso il cui importo è determinato dall'Assemblea, in misura comunque non superiore a quello previsto per i Dirigenti di Settore della Regione Campania. 4. Il Direttore generale è tenuto ad uniformarsi alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione. Egli collabora con il Presidente o con l'Amministratore unico alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione agli organi della società per l'approvazione, nonché per il controllo dei risultati. Inoltre, egli provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società e alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo e preventivo e di ogni altro atto necessario alle valutazioni gestionali e finanziarie. 5. Il Direttore generale può ricevere specifiche procure dal Consiglio di amministrazione, nell'esercizio dei compiti di gestione della società, e svolge tutte le attività attinenti all'organizzazione del funzionamento della stessa, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente statuto ad altri organi.	Articolo 6 - Direttore generale 1. L'organo di amministrazione può nominare un Direttore Generale laddove previsto dalla pianta organica, avuta presente la concreta operatività sociale. 2. La nomina avviene, nel rispetto della normativa in materia di incarichi e di incompatibilità e inconfiribilità, con lo scopo di dare attuazione alle direttive e agli indirizzi della società. Il Direttore generale è assunto con rapporto a tempo determinato. Il compenso è determinato in relazione alla complessità delle attività e alla dimensione della società e comunque in misura lorda annua non superiore al trattamento dei dirigenti di staff della Regione Campania. 3. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e attua le decisioni dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione; collabora con il Collegio sindacale, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze. 4. Il Direttore generale attua gli indirizzi dell'organo di amministrazione; svolge le funzioni di direzione, amministrazione e controllo delle strutture organizzative della società; cura la regolare gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuite. 5. Il Direttore Generale fornisce all'organo di amministrazione, su richiesta, relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale. 6. Nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi dell'organo di amministrazione, il Direttore generale ha poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della società.

Art. 7 - Controllo sociale

1. L'esercizio, da parte della Regione Campania, dei poteri di indirizzo e controllo sulla società è effettuato, oltre che dal Settore Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Regionali della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2007, dalla Giunta Regionale, dall'Assessore competente e dal Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, ovvero dal Dirigente del Settore Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti.

2. Alla Giunta Regionale competono:

- a) l'indicazione, con effetto vincolante per l'Assemblea, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del componente che assume le funzioni di Presidente, ovvero dell'Amministratore unico;
- b) l'assenso preventivo in ordine all'eventuale incarico ad un revisore o ad una società di revisione per il controllo contabile della società;
- c) l'indicazione, con effetto vincolante per l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, con specificazione della natura e della durata dell'incarico;
- d) l'approvazione preventiva del piano di gestione, predisposto dal Consiglio di amministrazione, e le successive variazioni apportate al piano medesimo.

3. All'Assessore al Demanio e Patrimonio, ovvero all'Assessore all'Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti, competono:

- a) l'adozione di iniziative e la formulazione di proposte concernenti atti e attività di competenza della Giunta Regionale;
- b) l'individuazione, nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Giunta Regionale e dall'Assemblea, di ulteriori e più dettagliati obiettivi, programmi e strategie.

4. Al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, ovvero al Dirigente del Settore Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti, competono:

- a) l'approvazione preventiva degli atti del Consiglio di Amministrazione che impegnano la società per più di due esercizi finanziari e, comunque, degli atti il cui ammontare, effettivo o stimato, sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- b) la vigilanza e il controllo sull'attività esercitata dalla società al fine di verificarne la correttezza, la regolarità e la rispondenza ai principi di economicità, efficacia ed efficienza;
- c) l'esercizio di poteri ispettivi sull'andamento e sulla regolarità della gestione;
- d) la segnalazione all'Assessore al Demanio e Patrimonio, ovvero all'Assessore all'Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti, di eventuali gravi disfunzioni o anomalie, al fine dell'adozione di atti e iniziative conseguenziali.

Articolo 7 – Controllo analogo

1. Il controllo sociale è esercitato dalla Giunta Regionale, dall'Assessore competente, dal capo Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, dal capo Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché dal Direttore generale per le risorse strumentali, ovvero dal Direttore generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti.

Comma 2 , lettere a), b) e c) abrogato.

d) l'approvazione del Piano degli Obiettivi proposto dal Capo Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali che tiene conto della proposta di programma delle attività predisposta dal consiglio di amministrazione.

3.bis

Il Capo Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza e monitoraggio sul portafoglio delle partecipazioni societarie, sugli andamenti economico-finanziari e gli equilibri gestionali di portafoglio e delle singole partecipate, nonché sulla coerenza con gli atti di indirizzo e di programmazione assunti dalla Regione.

Al capo Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali compete il controllo analogo della società attraverso il potere di programmazione e indirizzo, i poteri di controllo strategico e di gestione, i poteri di ispezione e verifica. In particolare, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale nelle direttive per il controllo analogo degli organismi in house della Regione Campania, il capo dipartimento propone alla Giunta il Piano degli obiettivi ed esprime parere vincolante sui seguenti atti:

- a) Piano delle attività (PdA), redatto entro il 30 novembre di ogni anno sulla base del Piano degli obiettivi e delle correlate risorse;
- b) Budget di previsione economico e finanziario, redatto su base annuale con il PdA e accompagnato da una relazione dell'Organo di amministrazione e da un parere dell'Organo di controllo dell'organismo;
- c) variazioni del PdA e del Budget di previsione;
- d) variazioni della pianta organica del personale e di eventuale apporto di professionalità esterne mediante contratti di lavoro dipendente e/o di collaborazione;
- e) alienazioni e acquisizioni di servizi e di beni mobili ed immobili di importo superiore a quanto stabilito dalla Giunta regionale nelle direttive per il controllo analogo

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2007, la società è tenuta, nell'acquisto di beni o servizi, al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa regionale, statale e comunitaria e, per l'assunzione di personale, a procedure di selezione comparativa pubblica.

6. La società è, altresì, tenuta al rispetto della vigente normativa regionale e degli atti di indirizzo provenienti dalla Giunta regionale, nei limiti di compatibilità con la propria natura societaria e con le previsioni del presente statuto.

7. Gli affidamenti diretti dalla Regione Campania alla società sono disciplinati da specifiche Convenzioni con i competenti Settori della Giunta Regionale, contenenti sia le linee generali e gli indirizzi programmatici cui dovrà essere ispirata la gestione, sia le previsioni di dettaglio delle modalità operative dell'affidamento.

8. La Giunta Regionale può, in qualunque momento, assegnare alla società obiettivi specifici con carattere vincolante per gli organi della società.

9. La Regione Campania può, in qualunque momento, convocare il Consiglio di amministrazione al fine di relazionare sull'andamento della gestione o su specifiche questioni. Allo stesso modo, la Regione Campania può, in qualunque momento, convocare il Collegio sindacale, al fine di relazionare sull'attività, svolta ai sensi dell'articolo 2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

10. La società deve indicare la titolarità delle azioni in capo al socio unico Regione Campania negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis 2° comma c.c.

degli organismi in house della Regione Campania;

f) atti del Consiglio di amministrazione che impegnano la società per più di due esercizi finanziari;

g) bilancio di esercizio e relativa documentazione di corredo obbligatoria;

h) modifiche dello statuto e variazioni del capitale sociale;

i) acquisizione e /o dismissione di partecipazioni in altri organismi;

l) operazioni finanziarie a medio lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria.

4. Al Direttore generale per le risorse strumentali, ovvero del Direttore generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti, competono, nell'attuazione delle rispettive convenzioni stipulate con la società:

a) la vigilanza e il controllo sull'attività esercitata dalla società al fine di verificarne la correttezza, la regolarità e la rispondenza ai principi di economicità, efficacia ed efficienza;

b) l'esercizio di poteri ispettivi sull'andamento e sulla regolarità della gestione;

c) la segnalazione al capo Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, all'Assessore al Demanio e Patrimonio, ovvero all'Assessore all'Assistenza Sociale segnatamente alle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti, di eventuali gravi disfunzioni o anomalie, al fine dell'adozione di atti e iniziative consequenziali.

7. Gli affidamenti diretti dalla Regione Campania alla società sono disciplinati da specifiche Convenzioni, approvate dalla Giunta regionale e sottoscritte dalle competenti Direzioni generali, contenenti sia le linee generali e gli indirizzi programmatici cui dovrà essere ispirata la gestione, sia le previsioni di dettaglio delle modalità operative dell'affidamento.

Art. 8 – Controllo legale dei conti 1. Il socio unico Regione Campania in Assemblea nomina il Collegio sindacale e, eventualmente, un revisore, determinandone competenze e poteri. Tali organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 2. Il controllo legale dei conti è svolto dal Collegio sindacale e ad esso, nei casi previsti, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.	Articolo 8.1 – Organo di controllo 1. Il controllo della gestione e il controllo legale dei conti spettano, su decisione dell'assemblea in sede di nomina, a un Revisore unico o a un Collegio sindacale. 2. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene su proposta del Presidente della Regione Campania che può designare il Presidente. 3. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente. Articolo 8.2 - Revisione legale dei conti 1. L'assemblea può deliberare che la revisione legale dei conti della società sia esercitata da un soggetto diverso dall'organo di controllo. 2. In tale evenienza l'incarico è svolto da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro, ed è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo di controllo con le modalità di legge.
Art.9 - Bilancio ed utili 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge. 2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ciascun anno. Entrambi i documenti approvati devono essere depositati nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'approvazione. 3. Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, sono ripartiti come segue: a) il cinque per cento alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto o reintegrato il limite di legge; b) il residuo è destinato secondo la volontà dell'Assemblea. 4. Gli utili netti, derivanti dalla attività di gestione dei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare proveniente dal soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli e delle relative funzioni di assistenza ai non vedenti, devono essere destinati alle ulteriori attività di gestione del suddetto patrimonio e delle succitate funzioni, previa iscrizione nello specifico e separato capitolo di bilancio.	Articolo 9 - Bilancio ed utili 1. Idem 2. Idem 3. Idem 4. Idem
Art. 10 - Scioglimento e liquidazione 1. Nel caso di scioglimento della società, in qualsiasi	Articolo 10 - Scioglimento e liquidazione 1. Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque

tempo e per qualunque causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. La nomina dei liquidatori assorbe le funzioni degli amministratori. 2. L'Assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. 3. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è efficace per tutta la durata della liquidazione. 4. I liquidatori hanno congiuntamente o disgiuntamente, in base al deliberato dell'Assemblea, i poteri di realizzare, alle condizioni che ritengano opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo. 5. Nel corso della liquidazione, l'Assemblea dei soci è riunita a cura dei liquidatori o su richiesta del socio unico. 6. I liquidatori hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, amministrazioni pubbliche o soggetti privati, e di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti.	causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.
Art.11 – Disposizione finale 1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge.	Articolo 11 - Disposizione finale 1. Idem .